

In G.U. dpcm che fa partire il conto alla rovescia. Il passaggio definitivo entro settembre 2016

# La p.a. dice addio alla carta

## I documenti dovranno essere conservati in formato digitale

DI BEATRICE MIGLIORINI

La pubblica amministrazione si prepara a dire addio alla carta. Partirà, infatti, il prossimo febbraio il conto alla rovescia lungo 18 mesi durante il quale il passaggio al digitale dovrà essere completato. Entro settembre 2016, quindi, la p.a., comprese le società partecipate e i privati, dovranno passare al sistema di gestione informatica dei documenti.

A tracciare la strada e a dare avvio all'ultimo tassello per l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale, il dpcm del 13 novembre 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2015 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, il dpcm stabilisce le modalità, uguali in tutto il paese, con le quali il sia la p.a. sia le partecipate, sia i privati potranno scrivere, modificare e riprodurre un file con valore legale, un certificato o un qualsiasi altro atto amministrativo. Esigenza che nasce proprio dal Cad, in vigore ora mai da nove anni, «che stabilisce come», ha sottolineato **Maria Pia Giovannini**, dirigente Agid (Agenzia per l'Italia digitale), «gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge».

I passaggi. Affinché un documento informatico possa avere valore legale devono prima essere portati a termine tutti i passag-

gi dell'operazione previsti dall'art. 3 del dpcm. Primo fra tutti la sua formazione che può avvenire mediante: redazione con apposito software, acquisizione diretta da supporto informatico, registrazioni risultanti da transazioni informatiche, generazione o raggruppamento di informazioni provenienti da più banche dati.

Il passaggio successivo è, poi, l'assunzione della caratteristica di immutabilità «affinché», si legge nell'art. 3, «ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione». Nel corso del terzo passaggio, poi, il documento viene memorizzato nel sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione.

A fare da perno all'intero processo di formazione, la caratteristica di immutabilità. Nel caso di redazione del documento tramite software la caratteristica di immutabilità è, infatti, data dal rispetto dei requi-

siti di: firma digitale, validazione temporale, trasferimento a terzi tramite Pec, memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza e versamento ad un sistema di conservazione. In caso di documenti frutto, invece, di registrazioni risultanti da transazioni informatiche o generazione o raggruppamento di informazioni provenienti da più banche dati la garanzia di immutabilità è data dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati o dalla produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione. Regole tassative, inoltre, anche per la formazione di copia per immagini di documenti. La duplicazione è, infatti, possibile solo mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento.

**Documento amministrativo informatico.** A carico della p.a., entro 18 mesi, formare gli originali dei propri documenti. Per arrivare al documento amministrativo informatico completo, però, dovranno essere rispettati tutti i passaggi previsti dall'art. 3 del dpcm. In questo caso, inoltre, le caratteristiche di immutabilità e di integrità del documento saranno garantite anche grazie alla sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni.

© Riproduzione riservata



## Per i rimborsi a Equitalia paga lo Stato

Lo Stato dà una mano ai comuni facendosi carico delle spese esecutive che devono rimborsare a Equitalia per il periodo che va dal 2000 al '13. La restituzione agli agenti della riscossione delle spese sostenute per le procedure esecutive effettuate per conto dei comuni, infatti, è a carico del bilancio dello Stato. Per ottenere il rimborso, la società pubblica di riscossione dovrà presentare un'apposita istanza al ministero dell'economia e delle finanze entro il prossimo 31 marzo. Il debito degli enti verrà saldato in 20 rate a partire dal 30 giugno 2018. Lo prevede l'articolo 1, comma 685, della legge di Stabilità (190/2014).

Dopo una serie di tagli che le amministrazioni comunali hanno subito nel corso degli ultimi anni, finalmente arriva una buona notizia. Il comma 685 della legge di Stabilità stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie contenute nel comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle spese per le azioni esecutive (fermi amministrativi di beni mobili registrati, espropriazioni mobiliari, immobiliari, pignoramenti presso terzi), maturate negli anni 2000-2013, poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018 «con onere a carico del bilancio dello Stato».

Il debito verrà pagato in 20 rate annuali di pari importo. La norma esclude che il rimborso si estenda a quelle somme per le quali Equitalia ha già ottenuto delle anticipazioni da parte delle amministrazioni locali. Al fine di ottenere la restituzione delle spese anticipate, però, Equitalia è tenuta a presentare un'istanza al ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2015. Naturalmente, la società pubblica ha diritto al rimborso solo se non si è resa responsabile della mancata riscossione a causa di un comportamento negligente.

In base all'articolo 19 del decreto legislativo 112/1999 costituiscono causa di perdita del diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo il ritardo nella notifica della cartella di pagamento, il mancato svolgimento delle azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore o comunque la comprovata negligenza nello svolgimento dell'attività di riscossione.

Per esempio, è imposto ex lege che la cartella di pagamento debba essere notificata al debitore prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo. In effetti, se il comune emanerà un provvedimento di diniego del discarico con il quale contesterà l'operato dell'agente, le spese esecutive relative alla quota oggetto di diniego non sono dovute. In questo caso è imposto alla società pubblica di effettuare la restituzione delle somme «mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato». Normalmente, le spese esecutive vanno rimborsate dall'ente creditore al concessionario quando l'azione esecutiva è infruttuosa e il debitore non è in grado di pagare quanto dovuto al fisco. Solo in via eccezionale lo Stato rimborserà a Equitalia le spese esecutive che sono a carico dei comuni. Va ricordato che dal 2011 le spese delle procedure esecutive sostenute dagli agenti della riscossione vanno rimborsate ogni anno e non più dopo la comunicazione d'inesigibilità del credito. Nel caso in cui l'ente creditore non rimborsi le spese, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. È però tenuto a restituirle con gli interessi qualora la riscossione non vada a buon fine per responsabilità imputabili allo stesso concessionario.

Sergio Trovato

Il Mef dimentica il dl Sblocca Italia

## Investimenti, bonus nel caos

DI MATTEO BARBERO

Continua a creare problemi ai comuni la rendicontazione del c.d. bonus investimenti. Le istruzioni del Mef sul monitoraggio del Pato 2014, infatti, non tengono conto delle modifiche introdotte in corso d'anno dal decreto «Sblocca Italia».

Il problema riguarda il miliardo di «spazi finanziari» messi a disposizione dalla 147/2013 per agevolare, escludendoli dai vincoli di finanza pubblica, i pagamenti in conto capitale da parte di province e comuni. La disciplina originaria prevedeva l'obbligo tassativo di utilizzarli entro il 30 giugno, ma a termine ormai scaduto il Mef ha chiarito che per beneficiare dell'intero sconto occorre avere pagato almeno il doppio del suo importo (si veda *ItaliaOggi* del 2/8/2014).

Il decreto «Sblocca Italia» (dl 133/2014) ci ha messo una pezza, concedendo tempo sino a fine anno per effettuare tutti i pagamenti, ferma restando la necessità di aver pagato entro il 30 giugno almeno un importo equivalente al bonus assegnato.

Per chiarire, facciamo un esempio: se un comune ha ri-

cevuto un bonus da 300 euro, deve aver pagato almeno 600 euro entro lo scorso 31 dicembre. Se nel primo semestre aveva pagato 400, in base alla prima versione della norma avrebbe potuto detrarre solo 200, perché è questo l'importo effettivamente «raddoppiato». Alla luce del correttivo, se il medesimo ente è riuscito, prima della fine dell'anno, a pagare 600, ha diritto all'intero bonus da 300.

Il problema, però, è che il Mef non consente di modificare i dati inseriti nel monitoraggio del primo semestre, ossia nel nostro esempio di correggere 200 con 300. Nelle specifiche tecniche, infatti, c'è scritto che la casella in cui deve essere inserito il dato (la n. S16) è valorizzabile solo nel primo semestre 2014. Il che danneggia tutti gli enti che hanno correttamente compilato il modulo rispettando la disciplina pre-vigente, non consentendo loro di usufruire della modifica intervenuta successivamente.

È quindi necessario che il Mef chiarisca come ovviare all'inconveniente in tempo per permettere il corretto invio del monitoraggio relativo al secondo semestre, la cui scadenza (31 gennaio 2015) è ormai imminente.